

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 11.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Amoruso, Ballaman, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Carra, Cè, Cicchitto, Cordoni, Cusumano, Gamba, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Leo, Lettieri, Martino, Martusciello, Marzano, Mazzocchi, Molgora, Moroni, Palumbo, Patria, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Rotondi, Scajola, Selva, Sgobio, Tolotti, Tortoli, Viespoli e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottanta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni

(ore 11,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Iniziativa per contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali - n. 3-02307)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, senatore Saporito, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-02307 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1).

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, faccio presente che, in considerazione della circostanza che l'FBI ed altre agenzie investigative americane disponevano di informazioni su attività terroristiche che, se opportunamente messe insieme, avrebbero forse potuto in qualche modo prevenire i tragici fatti dell'11 settembre, il Congresso statunitense ha conseguentemente chiesto che venisse predisposto uno strumento unico per poter analizzare, comprendere e condividere le informazioni ed agire di conseguenza.

Al dipartimento della Difesa è quindi nato il Total Information Awareness (TIA) Program, un progetto teso a realizzare una rete integrata di tutte le più nuove tecnologie dell'informazione, con l'obiettivo di individuare e prevenire attività terroristiche sul suolo USA, analizzando tutte le informazioni fornite dalle diverse agenzie e tutti i dati che è possibile acquisire legalmente.

Il Congresso è chiamato ad esercitare un controllo al fine di garantire che la raccolta di informazioni non si trasformi in un'intrusione nella *privacy* dei cittadini americani e stranieri, e che l'attività del

TIA non violi le leggi sul rispetto della *privacy* e dei dati personali di ciascun cittadino.

È previsto che tale programma, finanziato per l'anno fiscale 2004 con uno stanziamento di 20 milioni di dollari, si sviluppi nell'arco di un periodo temporale piuttosto ampio. Infatti, la ricerca che andrà sotto il programma TIA avrà una durata di tre anni, al termine dei quali il Congresso deciderà se e come la rete TIA potrà essere utilizzata.

In particolare, le componenti del programma toccano le seguenti tecnologie: riflessione congiunta, sostegno per le decisioni e visualizzazione dati; traduzione linguistica; ricerca dati, riconoscimento modello e protezione dei dati personali.

È da tenere presente che il TIA fa parte del Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) che è nato per creare un prototipo di rete che integra tutte le tecnologie dell'informazione più innovative per individuare e prevenire attività terroristiche poste in atto contro gli USA. Il direttore del DARPA, e quindi supervisore del TIA, è John Poindexter, già capo del cosiddetto « Progetto Genova », un progetto di durata quadriennale volto a sviluppare tecnologie dell'informazione per organizzare rapidamente e sistematicamente dati e per fornire un contributo alle decisioni da prendere nel campo della sicurezza dello Stato.

Sembra che il Ministero della difesa degli Stati Uniti d'America — seppure non competente per problematiche di *intelligence* interna — disponesse anche prima dell'11 settembre 2001 di programmi comuni con l'FBI ed il servizio delle dogane per lo sviluppo di tecnologie da usare per individuare esplosivi e droghe agli aeroporti e nei porti. È pertanto all'interno di tale ministero che il TIA è stato sviluppato dal momento che il ministro della difesa è incaricato di fronteggiare la minaccia terroristica internazionale.

Qualora il programma TIA porti a risultati apprezzabili, il nuovo Dipartimento per l'Homeland security si consulterà con il Congresso per discutere una sua eventuale utilizzazione a fini interni. Il

TIA può pertanto essere definito come un sistema di informazione antiterrorismo.

Circa i diritti alla riservatezza dei dati sensibili dei cittadini italiani e, in generale, europei, si fa presente che il 28 maggio 2004 la Commissione europea e gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo per il trattamento dei dati personali dei passeggeri diretti o in transito verso gli USA (tale accordo si chiama PNR, ossia « Passenger Name Record »). L'accordo prevede le disposizioni necessarie a consentire agli Stati Uniti l'accesso ai dati del PNR in un quadro giuridicamente organizzato ed in conformità con la direttiva europea n. 46/95 sul trattamento dei dati personali.

Da rilevare che, collegata all'accordo, la Commissione europea, a fronte degli impegni assunti dagli Stati Uniti, ha adottato, ai sensi dell'articolo 25.6 della direttiva n. 46/95, la decisione di adeguatezza riguardante il livello di protezione dei dati personali trasferiti dai vettori europei in relazione ai voli da e per gli Stati Uniti.

La Commissione europea, nel negoziato con gli Stati Uniti che ha preceduto la sottoscrizione dell'accordo, ha ottenuto i seguenti risultati: i dati sensibili (che riguardano, ad esempio, religione, credo politico e religioso, salute) non sono più inclusi nella lista di quelli trasmissibili; la lista dei dati trasmissibili è stata ridotta da 39 a 34 elementi; il periodo di conservazione dei dati è stato ridotto da 50 anni a 3 anni e mezzo; è prevista una revisione annuale dell'applicazione degli impegni assunti dalle autorità statunitensi; sia l'accertamento di adeguatezza sia l'accordo Unione europea-Stati Uniti dovranno essere riesaminati entro tre anni e mezzo; è espressamente previsto che si possa passare da un sistema fondato sull'accesso alle banche dati delle compagnie aeree ad un sistema di invio da parte delle compagnie aeree medesime che, evidentemente, fornirebbe maggiori garanzie di protezione della riservatezza nel trattamento dei dati.

Durante l'iter istruttorio seguito per giungere al predetto accordo, il Parlamento europeo, non essendo rimasto pie-

namente soddisfatto dei risultati del negoziato, in data 21 aprile ultimo scorso ha richiesto a maggioranza, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 6, del Trattato sull'Unione europea, un parere alla Corte di giustizia sulla compatibilità dell'accordo con la normativa europea. La successiva firma dell'accordo ha però comportato l'estinzione di tale giudizio preliminare di compatibilità.

Anche il Garante italiano per la protezione dei dati personali ed il Gruppo dei garanti europei, nel corso del citato iter, hanno espresso il proprio parere negativo ed hanno avanzato numerose richieste di chiarimento riguardo ad alcuni qualificanti aspetti dell'accordo in questione, quale la durata di conservazione dei dati e la natura, non del tutto giuridicamente vincolante, degli impegni assunti dagli Stati Uniti alla luce della prova normativa interna (tali impegni sono allegati alla decisione della Commissione europea che riconosce l'adeguatezza della normativa statunitense rispetto alla direttiva dell'Unione europea del 1995 ma non sono parte dell'accordo). Il Consiglio europeo, tuttavia, in data 17 maggio ultimo scorso, sulla base dell'articolo 300, paragrafo 3, del Trattato, che espressamente consente di deliberare in assenza del parere richiesto al Parlamento, ha adottato la decisione che approva la conclusione dell'accordo a seguito dell'adozione, in data 16 maggio ultimo scorso, da parte della Commissione europea, della summenzionata decisione di adeguatezza della normativa USA rispetto alla direttiva europea.

L'accordo, come già detto, è stato quindi firmato il 28 maggio 2004, pochi giorni dopo l'approvazione da parte del Consiglio europeo. Per il Parlamento è rimasta aperta la possibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 230 del Trattato. Lo scorso 25 giugno il Parlamento europeo ha in effetti presentato ricorso alla Corte di giustizia sia per l'annullamento della decisione del Consiglio europeo relativa alla conclusione dell'accordo sia contro la decisione sull'accertamento di adeguatezza della Commissione europea.

Al riguardo, la Presidenza della Corte di giustizia ha stabilito che non è necessaria una procedura di urgenza e che, pertanto, si pronuncerà mediante una procedura ordinaria, la quale richiede qualche anno. Nel frattempo, l'accordo resta in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il sottosegretario per l'ampiezza e l'analisi profonda contenuta nella risposta data. Tale risposta era necessaria anche alla luce di un problema sollevato in tempi non sospetti dal Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il professor Rodotà, il quale, con la sua cultura e la sua sensibilità, aveva già analizzato la profonda dicotomia della società moderna che vede, da un lato, le esigenze della sicurezza (amplificatesi soprattutto dopo le tristi vicende dell'11 settembre) e, dall'altro, la necessità di garantire la protezione dei dati personali.

Siamo arrivati ad aspetti paradossali e preoccupanti, signor sottosegretario, se è vero, come è vero, che gli americani si accingono addirittura a selezionare le modalità con cui una persona cammina, in modo da mettersi in correlazione con le andature sospette archiviate elettronicamente. Si tratta di una questione rispetto alla quale la vicenda del « Grande fratello » appare qualcosa di dilettesco rispetto alla società che ci si pone davanti...

Il problema peraltro — ed è un problema che riguarda già il sistema anglo-americano Echelon — non è soltanto quello della sicurezza dei cittadini, ma, anche e soprattutto, quello della protezione dei dati aziendali, dei dati industriali e, quindi, della possibilità di applicazione — soprattutto da parte degli americani — a settori diversi dalla sicurezza di questi sistemi di controllo e di incanalazione di tutti i dati, sensibili e non sensibili.

Credo che il Governo, anche attraverso la risposta fornita, abbia dimostrato una profonda sensibilità rispetto a tali proble-

matiche, ma ritengo che debbano essere controllate soprattutto le applicazioni industriali ed economiche dei sistemi di protezione dei dati.

Ricordo che, nella triste vicenda delle due ragazze italiane sequestrate in Iraq, un aspetto che colpì particolarmente i lettori dei giornali fu quello dell'individuazione, proprio attraverso il sistema Echelon, di una telefonata che durante la prigionia una delle ragazze ebbe modo di fare attraverso un cellulare. Quindi, ci troviamo in una società nell'ambito della quale — positivamente, nel caso di specie — si può individuare una telefonata attraverso il suddetto sistema, il che la dice lunga sul fatto di come ormai si sia completamente nudi rispetto alle esigenze di sicurezza.

Ferma restando, ovviamente, la priorità delle esigenze di sicurezza, è importante essere particolarmente attenti in ordine alle applicazioni industriali, in quanto è chiaro che lo scenario che ne potrebbe derivare potrebbe essere non solo negativo, ma devastante per l'economia nazionale ed europea.

Signor sottosegretario, la ringrazio comunque per l'impegno da lei manifestato nel fornirmi la risposta, rispetto alla quale dichiaro la mia piena soddisfazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

(Misure a favore dei comuni della Sicilia orientale colpiti dall'alluvione del settembre 2003 — n. 3-02764)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, senatore Saporito, ha facoltà di rispondere.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente quanto segue. Il giorno 17 settembre 2003 il territorio delle province di Catania e Siracusa è stato interessato da un violento nubifragio, già preannunciato da un avviso di avverse condizioni meteorologiche emesso nei due giorni precedenti

dal Dipartimento della protezione civile, con cui erano previste precipitazioni intense a carattere temporalesco sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica.

Il Centro funzionale centrale del Dipartimento aveva già provveduto ad attivare, attraverso costanti contatti con le strutture tecniche della regione siciliana, un monitoraggio continuativo dell'evolversi del fenomeno, rilevando precipitazioni di notevole entità, in particolare sulle aree delle province di Catania e Siracusa.

Le forti piogge hanno provocato il rigonfiamento dei bacini idrografici, dando luogo a fenomeni di esondazione, frane, smottamenti ed allagamenti diffusi e determinando ingenti danni alle infrastrutture viarie e al patrimonio edilizio pubblico e privato nonché gravi difficoltà al tessuto economico e sociale.

In seguito a tali fenomeni, che in alcuni casi hanno raggiunto un'intensità tale da assumere carattere di eccezionalità, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 settembre 2003, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Successivamente, in data 23 ottobre 2003, è stata emanata, d'intesa con la regione Sicilia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3320, relativa ad « Interventi urgenti di protezione civile, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania ».

Con la predetta ordinanza, i prefetti di Siracusa e Catania sono stati nominati commissari delegati per la realizzazione negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo, avvalendosi, ove necessario, di soggetti attuatori nominati dai medesimi commissari e della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

L'articolo 1 dell'ordinanza n. 3320 ha autorizzato i commissari delegati ad ero-

gare i primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione, secondo criteri di priorità e modalità attuative, fissate dai commissari stessi.

Sono state previste misure a favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto, la cui abitazione « principale, abituale e continuativa » fosse stata distrutta, parzialmente danneggiata o sgomberata per effetto dei provvedimenti delle competenti autorità.

In proposito, è stato previsto un contributo per l'autonoma sistemazione nel limite massimo di 400 euro mensili per ciascun nucleo familiare, integrato da una somma aggiuntiva, in presenza di congiunti di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap, disabili o in situazioni di carattere eccezionale, per i quali la quota prevista si rilevasse oggettivamente insufficiente. Qualora non fosse possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, i commissari delegati sono stati autorizzati a mettere a disposizione degli stessi una diversa sistemazione alloggiativa.

Inoltre, sono stati previsti contributi, fino ad un massimo di 30 mila euro, per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata, nonché la possibilità di avere un anticipo pari ad un massimo di euro 15 mila per la riparazione di quegli immobili, la cui funzionalità fosse agevolmente ripristinabile, in modo da permettere un rapido rientro dei nuclei familiari ivi residenti.

Un ulteriore contributo per spese, debitamente documentate, sostenute per la riparazione o per la rottamazione di beni mobili registrati che avessero subito distruzione o danneggiamento grave, è stato fissato sulla base del valore desunto dai listini correnti.

L'articolo 4 dell'ordinanza n. 3320 ha stabilito per i titolari di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali, professionali, turistiche ed alberghiere, nonché a favore delle società sportive, delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che avessero subito gravi danni, stan-

ziamenti pari a 10 milioni di euro per la provincia di Siracusa — per la quale la regione Sicilia ha stanziato un ulteriore finanziamento per lavori di somma urgenza — e tre milioni di euro per la provincia di Catania, assegnati sul Fondo della protezione civile, opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, per assicurare il rispetto dei termini di scadenza, la predetta ordinanza ha prescritto che i commissari delegati disponessero dei cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati sulla base delle diverse tipologie d'azione e con cadenza trimestrale. Periodicamente, quindi, verranno comunicati al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, ed indicando le misure da adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

Al fine di esaminare, valutare e predisporre iniziative ritenute utili al conseguimento degli obiettivi, il capo del Dipartimento della protezione civile ha istituito, nell'ambito del Dipartimento stesso, un'apposita struttura denominata « Comitato per il rientro nell'ordinario ».

Inoltre, ai commissari è stato attribuito, ciascuno per il territorio di propria competenza, il compito specifico del ripristino e della messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e della rete idrografica superficiale, nonché della realizzazione di adeguati interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici e idraulici.

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, devo esprimere con amarezza la mia totale insoddisfazione per la risposta del Governo. Se non ci fosse da piangere, vi sarebbe davvero da ridere. Infatti, il sottosegretario Saporito ha elencato una serie di interventi inutili, in quanto ha parlato di contributi per l'autonoma sistemazione di chi ha perso la

casa e di società sportive che probabilmente hanno subito qualche danno.

Ritengo che il Governo abbia ormai predisposto un decreto-tipo, che utilizza in ogni circostanza, non calando tuttavia la propria attività nei reali problemi che derivano da una calamità naturale.

L'interrogazione in esame è stata presentata in quanto nel settembre 2003 nella Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania e di Siracusa, si sono verificati seri danni, soprattutto a carico delle aziende agricole. Si è trattato di danni sia alle strutture agricole sia alla produzione. Ricordo che gli amministratori — in modo particolare il presidente della provincia di Catania, il presidente della Regione e l'assessore all'agricoltura, tutti di centrodestra — annunciarono un notevole impegno da parte del Governo nazionale. Alla fine, non è stato partorito neppure un topo, bensì una serie di interventi inutili, per nulla incidenti rispetto ai danni verificatisi nel nostro territorio.

Non intendiamo riproporre una contrapposizione tra il nord e il sud del paese. È tuttavia balzato alla nostra attenzione che a fronte di analoghe situazioni verificatesi in altri territori — ad Arcore e in Brianza — vi è stata addirittura la presenza del Presidente del Consiglio, che si è recato nei luoghi colpiti per verificare i danni, e successivamente risposte concrete, vale a dire interventi dovuti, da parte del Governo, per dare sollievo alle attività produttive. Per la Sicilia, tutto ciò non si è verificato, vi sono state soltanto promesse banali e proclami degli amministratori di centrodestra, puntualmente smentiti dagli atti del Governo. Quest'ultimo ha peraltro manifestato il suo totale disinteresse per il mondo agricolo siciliano: basti pensare alla legge *omnibus*, che avrebbe dovuto produrre alcuni risultati. Ebbene, per gli agricoltori siciliani dopo il danno vi è stata anche la beffa: la legge citata prevedeva la possibilità di stipulare mutui, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi; fino ad oggi non è stato rilasciato neppure un nulla osta per la

stipula di tali mutui, e probabilmente gli agricoltori si troveranno a dover rimborsare a tasso corrente i mutui contratti. La stessa situazione si verifica nel caso di altre procedure relative alle calamità naturali: ancora si attendono le risposte relative al 2001 e al 2002.

Signor sottosegretario, le sottoponiamo tali considerazioni perché riteniamo che un intervento del Governo a fronte di danni effettivi ed accertati sarebbe stato significativo, in quanto il settore dell'agricoltura siciliana versa in una situazione di grave difficoltà. Infatti, a seguito di tali ripetute calamità e della crisi di mercato che si è recentemente determinata — oggi vi è un abbattimento pari al 50 per cento della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli — si è creata una situazione di grave crisi. Signor sottosegretario, la prego di ascoltarmi, parlerà dopo con il ministro Buttiglione...

Le cose che stiamo dicendo sono molto gravi e serie, anche perché il Governo non ha dato alcuna risposta! Riteniamo che la politica del Governo sia assolutamente sbagliata, in quanto non tiene conto dei problemi realmente esistenti. L'agricoltura meridionale, e quella siciliana in particolare, sono oggi piegate. Il Governo ha presentato un ulteriore decreto, che dovrebbe fare fronte alla crisi di mercato, ma anche tale provvedimento è assolutamente vuoto (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

(Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istitutiva del contingentamento dei posti per gli enti di prima classe - n. 3-03383)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, senatore Saporito, ha facoltà di rispondere all'interrogazione n. 2-03383 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 3*).

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, con riferimento all'atto in oggetto dell'onorevole Molinari, si fa pre-

sente che la legge n. 64 del 2001 ha istituito il servizio civile volontario con finalità di coinvolgimento dei giovani nella difesa della patria con mezzi non armati e non violenti, attraverso l'utilizzazione di servizi di utilità sociale. Tale servizio sta progressivamente crescendo in Italia, trasformandosi da una mera modalità di impiego degli obiettori di coscienza, che assolvono agli obblighi di leva, in un istituto che consente ai giovani di dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità.

L'Ufficio, che si trova in una fase transitoria di sperimentazione, sta cercando di risolvere con impegno e serietà le difficoltà derivanti dalla inaspettata crescita del servizio civile e volontario che rappresenta un istituto nuovo per tutti, non solo per i giovani e per gli enti del terzo settore, ma anche per lo stesso ufficio che ne assicura la gestione.

Nel corso di questi ultimi anni l'Ufficio ha dovuto adottare diverse strategie in relazione alla variazione della domanda di servizio civile rispetto alle risorse finanziarie disponibili. In particolare, nel periodo 2001-2003 le risorse finanziarie sono state superiori alla domanda e, pertanto, l'obiettivo dell'Ufficio è stato quello di far crescere sotto il profilo quantitativo il servizio civile nazionale attraverso strategie che favorissero l'ingresso degli enti nel sistema (sondaggi, pubblicità, ricerche sul target e così via).

Tale politica ha determinato una crescita del servizio civile superiore alle aspettative e ciò ha indotto l'Ufficio ad adottare nuove strategie per fare fronte alla mutata situazione caratterizzata da risorse finanziarie insufficienti a soddisfare l'intera domanda. Pertanto, l'Ufficio, nel corso dell'anno 2004, si è proposto di rendere più selettivo l'accesso al servizio volontario, qualificare lo stesso attraverso il sistema di accreditamento previsto nella circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, con il quale gli enti sono tenuti a dimostrare, al fine dell'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile, la sussistenza di requisiti strutturali ed organizzativi che garantiscano la serietà dell'impegno.

L'Ufficio, inoltre, ha adottato un meccanismo di valutazione dei progetti finalizzato a privilegiare la qualità degli stessi. Tale criterio di selezione, nel determinare una riduzione dei progetti approvati, ha altresì comportato, nel primo semestre dell'anno 2004, una contrazione del numero di volontari da avviare al servizio, pari al 46 per cento di quelli inizialmente richiesti dagli enti con la presentazione dei progetti.

Tuttavia, nonostante la riduzione operata dall'utilizzazione del predetto criterio di selezione, il numero dei volontari avviati al servizio nei primi mesi dell'anno 2004 è stato molto elevato ed ha comportato l'impiego di gran parte delle risorse stanziare per l'anno 2004. Di conseguenza, l'esiguità delle risorse residue avrebbe consentito di avviare al servizio, nel secondo semestre dell'anno in corso, solo 12 mila volontari.

L'Ufficio, pertanto, nel rispetto dei principi generali di economicità dell'azione amministrativa, aveva deciso di contingentare la presentazione dei progetti, lasciando agli enti, soprattutto quelli di prima e seconda classe, una prima selezione degli stessi, in modo che all'Ufficio pervenissero solo i progetti migliori. Attualmente, però, è stato possibile avviare a tale misura, in considerazione della previsione nella legge finanziaria, per l'anno 2005, di uno stanziamento di 240 milioni di euro da destinare al servizio civile, pari al doppio dello stanziamento relativo all'anno precedente. L'Ufficio, infatti, non ha previsto il contingentamento nel nuovo bando per la presentazione dei progetti di servizio civile, scaduto il 30 settembre ultimo scorso, come forse voleva l'onorevole interrogante quando ha presentato questo atto ispettivo al Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Burtone, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, prendiamo atto

della risposta del Governo. Purtuttavia, non possiamo dichiararci soddisfatti anche perché dagli enti per il servizio civile sono state rivolte richieste molto precise e critiche puntuali e ciò in una sede importante come la Conferenza nazionale enti per il servizio civile. Noi abbiamo condiviso le preoccupazioni manifestate nel mondo del volontariato per il ritardo dell'accreditamento degli enti, per la precarietà in cui opera l'Ufficio nazionale per il servizio civile, ma soprattutto per le risorse insufficienti.

Ebbene, vogliamo esprimere una forte preoccupazione sul futuro del servizio civile.

Ribadiamo che il Governo ha emanato una circolare assolutamente sbagliata (dell'8 aprile 2004), perché si pone il tema del contingentamento dei posti per gli enti di prima classe. Parliamo peraltro di associazioni e di strutture che operano da tempo e che hanno grandi necessità.

Purtuttavia, vogliamo porre il dito nella piaga e ricordare che il problema vero, signor sottosegretario — lei lo ha riconosciuto — è quello delle risorse insufficienti. L'abbiamo sempre sostenuto: le riforme non si possono fare a costo zero. Quella di cui parliamo, con riferimento al passaggio dalla leva obbligatoria alla sua sospensione e, quindi, all'arruolamento su base volontaristica è una riforma importante. Il Governo ha deciso di apportare dei tagli proprio su tale materia; con ciò, ad essere posta in crisi non è soltanto l'operatività del comparto militare ma anche quella del servizio civile. Tra l'altro, il Governo è a conoscenza del particolare problema degli invalidi di guerra, che vengono assistiti dai ragazzi del servizio civile.

Su tali problemi noi continueremo a vigilare intensamente affinché si trovino le adeguate risposte, anche perché, in termini generali, siamo convinti che il servizio civile rappresenti una risorsa per il nostro paese e che questa esperienza non debba assolutamente essere pregiudicata dalle scelte miopi che il Governo finora ha posto in essere.

(Mancata concessione da parte di alcune amministrazioni periferiche dello Stato dei tre giorni di permesso retribuito dal lavoro riconosciuti dalla legge a favore delle persone con invalidità pari o superiore ai due terzi — n. 3-02859)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica, senatore Saporito, ha facoltà di rispondere all'interrogazione De Franciscis n. 3-02859 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 4).

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole De Franciscis, riguardante l'applicazione da parte delle amministrazioni periferiche dello Stato dell'articolo 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), si fa presente che come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale (con le sentenze n. 325 del 1996, n. 246 del 1997 e n. 406 del 1992), la legge n.104 del 1992 è diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap. Essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica e, in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti.

Con la legge n. 104 del 1992, il legislatore, rispondendo all'invito espresso dalla Corte costituzionale, ha, dunque, provveduto ad introdurre una normativa di garanzia della condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso «l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale»; in tal senso si richiama la sentenza n. 215 del 1987.

In particolare, al fine di garantire alla persona con handicap in situazione di gravità la necessaria assistenza, l'articolo

33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come successivamente modificata, ha riconosciuto, tra l'altro, al genitore lavoratore, nonché al parente o affine convivente il diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da retribuzione.

Il medesimo intento garantistico è stato rivolto, con la disposizione di cui al comma 6 dello stesso articolo 33, alla persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, la quale può usufruire del permesso giornaliero retribuito di due ore o, alternativamente, di tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa.

In proposito, il Consiglio di Stato (con sentenza n. 1676 del 2002) ha ritenuto che la nozione di « situazione di gravità » e le modalità per il suo riconoscimento risultino delineate chiaramente negli articoli 3, comma 3, e 4 della citata legge n. 104 del 1992, stabilendosi con tali norme, da una parte, che « qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità » e, dall'altra, che « gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge n. 295 del 15 ottobre 1990, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi di esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali ».

Alla stregua di quanto innanzi detto, il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo la quale ai fini della fruibilità dei permessi retribuiti per cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104 del 1992, sia indifferente la « gravità » della invalidità, giacché tale interpretazione contrasta chiaramente con la lettera della legge, in quanto l'articolo 33 citato,

sia al comma 6 che al comma 3, si riferisce letteralmente alla persona handicappata in « situazione di gravità ».

Le considerazioni che precedono inducono quindi ad affermare che, qualora la gravità della situazione risulti da accertamenti effettuati, a norma di legge, dalle unità sanitarie locali, la persona handicappata maggiorenne, dipendente di un'amministrazione pubblica, debba usufruire dei permessi garantiti dalla normativa vigente nei sensi sopra indicati e che le rispettive amministrazioni sono tenute a concedere tali permessi.

L'interpretazione della normativa vigente, sin qui propugnata, ne esclude ogni applicazione potenzialmente discriminatoria che, del resto, non risulta affatto dimostrata. Ne consegue che il Dipartimento della funzione pubblica, a fronte di eventuali quesiti e segnalazioni specifiche, che allo stato non sono pervenute, assicurerà il proprio impegno nell'attività consultiva ed ispettiva svolta nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni per il pieno rispetto della normativa vigente.

Voglio aggiungere che non è sbagliato dire che la norma è buona. Certe volte però, e noi in questo caso ci troviamo di fronte ad una grande intuizione avuta dal Parlamento nel definire questa legge, la sua applicazione non è corretta, perché vi è un pregiudizio anche della pubblica amministrazione a dare risposte positive. Mi meraviglio del fatto che il Consiglio di Stato abbia dato una interpretazione restrittiva in presenza di una volontà del legislatore, il quale probabilmente, quando ha parlato di « situazione di gravità », intendeva semplicemente descrivere e non porre un limite. Tutti i portatori di handicap sono in una situazione di disagio e di gravità: quindi cosa significa questo? Quali sono le cose da fare? Occorre ripristinare la volontà del legislatore e far sì che il Governo si impegni in qualche modo ad esaminare la possibilità di correggere, interpretare e riportare alla volontà reale del legislatore quella parte della norma che è stata posta come limite all'applica-

zione dei benefici della legge; anche il Parlamento potrebbe, però, prendere iniziative in questa direzione.

Come rappresentante del Ministero della funzione pubblica, e quindi responsabile del Dipartimento della funzione pubblica che ha il controllo dell'applicazione delle leggi, soprattutto per quello che riguarda gli handicappati, posso assumere l'impegno che, in presenza di questa normativa, noi saremo molto rapidi nell'effettuare ispezioni e, soprattutto, saremo molto attenti ad avere risposte non evasive da parte delle amministrazioni che, per segnalazioni avute, dovessero incorrere in una applicazione della legge difforme dallo spirito della stessa legge.

PRESIDENTE. L'onorevole De Franciscis ha facoltà di replicare.

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Saporito per la lunga sintesi che fotografa lo stato di applicazione della legge n. 104 del 1992 (non senza porne in risalto lo spirito) e, nel dichiararmi parzialmente soddisfatto, desidero riferirmi, in particolare, alla parte non scritta della risposta, là dove il signor sottosegretario riconosce l'esigenza che ho voluto segnalare e, a nome del Governo, si impegna, da un lato, a ripristinare lo spirito originario di una legge che era nata da una felicissima intuizione del Parlamento, ma anche ad attivare un'apposita attività ispettiva da parte del ministero.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto non soltanto in considerazione del lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'interrogazione, ma anche perché lei, signor sottosegretario, rappresenta il Governo e, quindi, è espressione della maggioranza in questo ramo del Parlamento. Detto apertamente, signor sottosegretario, mi sarei dichiarato del tutto soddisfatto se, oltre a riconoscere la grandissima importanza del tema in discussione, stamattina ci avesse anche dato notizia di qualche provvedimento *in itinere*. Non mi aspettavo, invece, che, rispondendo ad un atto di sindacato ispettivo, affermasse che an-

che il Parlamento deve fare la sua parte. Le faccio notare, signor sottosegretario, che siamo a tre anni e mezzo dall'inizio della legislatura. Lei sa bene che, anche quando vengono in rilievo provvedimenti trasversalmente condivisi al di là degli schieramenti, l'agenda dei lavori parlamentari non viene decisa dai deputati e men che meno dal singolo deputato di minoranza!

Tuttavia, signor sottosegretario, vorrei farle notare una discrepanza che mi sembra di avere colto nelle sue conclusioni. Premesso che sono sempre stato molto attento alla situazione delle persone disabili o con *handicap*, con le quali ho avuto occasione di lavorare (di molte sono amico fin da ragazzo), non è la prima volta che tento di richiamare l'attenzione anche del Governo sulle situazioni che riguardano le persone con *handicap* e, in particolare, i rapporti di queste ultime con la pubblica amministrazione.

Peraltro, mi piace ricordare che lo specifico tema dell'applicazione della legge n. 104 del 1992 è stato seguito, nella scorsa legislatura, da un carissimo collega, oggi ex deputato, l'onorevole Mario Gatto, un medico mio conterraneo il quale, proprio in questi giorni, si trova in una condizione di disabilità.

Signor sottosegretario, nella sua risposta, lei ha svolto un'osservazione fondata. Non ha voluto dirlo espressamente, ma mi sembra che il senso delle sue parole fosse il seguente: vi è stato un « abuso » nell'applicazione di quella specifica norma contenuta nella legge n. 104 del 1992 che prevede agevolazioni a favore di coloro che assistono una persona con *handicap* (parenti o affini entro il terzo grado). È proprio questa la ragione per la quale ho proposto l'interrogazione!

Spero, dunque, che al suo impegno seguano i fatti, almeno per la parte che la riguarda. In realtà, nel grande universo della disabilità, si è ecceduto nell'applicazione del comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore dei conviventi, parenti o affini entro un grado un po' troppo lontano. Non so se ne sia a conoscenza, ma ciò ha fatto sì che, per i dipendenti

della pubblica amministrazione, le verifiche effettuate dalle unità sanitarie locali siano sistematicamente accompagnate dalle visite dei carabinieri. È vero, dunque, che è stato stravolto lo spirito originario della norma. Ma il paradosso della vicenda (e mi fa piacere che lei offra piena collaborazione su questo punto) è che gli effetti, finanche nella sentenza del Consiglio di Stato da lei citata opportunamente, si sono scaricati sulle persone disabili, le quali non contestano che siano le unità sanitarie locali, attraverso le apposite commissioni integrate, a stabilire il grado di disabilità (per cui chi è grave è grave, chi non lo è non lo è). Il disabile grave, oggi, non vede riconosciuta la possibilità di usufruire di quelle agevolazioni su cui il Parlamento ha legiferato, proprio perché si è creato questo clima...

PRESIDENTE. Onorevole De Franciscis...

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. La disponibilità espressa dal sottosegretario a rivedere la questione ed a riportare la norma allo spirito originario, prevedendo, se del caso, qualche provvidenza per le persone disabili e non per il vasto contorno cui lei con molto garbo, in « filigrana », ha fatto riferimento, mi induce a dichiararmi parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 12.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 12,05.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e

misure di diretta applicazione (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e dal Senato) (1798-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle ulteriori modifiche introdotte dal Senato.

**(Esame di questioni pregiudiziali
— A.C. 1798-D)**

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità Vigni ed altri n. 1 e Boato ed altri n. 2 (vedi l'allegato A — A.C. 1798-D sezione 1).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Al termine della discussione, si procederà ad un'unica votazione.

L'onorevole Vigni ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità n. 1.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, illustrerò molto rapidamente la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità presentata dai gruppi del centrosinistra. Abbiamo già avuto occasione di rilevare l'incostituzionalità del provvedimento in esame per l'ampiezza e la genericità della delega contenuta nella sua prima parte. Aggiungo ora che le norme contenute nei commi dal 32 al 39, che configurano un condono edilizio paesaggistico (definiamolo così), contrastano, a nostro parere, sia con sentenze della Corte costituzionale sia con l'articolo 9 della Costituzione.

Per queste ragioni, abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Paroli.

ADRIANO PAROLI. Signor Presidente, intervengo per esprimere contrarietà alle questioni pregiudiziali presentate perché, a parere mio e della maggioranza, il loro contenuto non trova assolutamente riscontro nella realtà. Stiamo parlando di una delega ambientale che da tre anni è in Parlamento; da tre anni il Governo ha chiesto questa delega e, con grande rispetto del Parlamento, ha lasciato che l'iter parlamentare si svolgesse in tutta la sua complessità. Nell'ambito del dibattito che si è sviluppato tra maggioranza ed opposizione, in particolare alla Camera, sono sorte questioni di grande arricchimento per la stessa delega. Ricordo che uno dei punti decisivi, che riguarda l'aria, l'inquinamento atmosferico, è stato aggiunto alla delega, che, pertanto, è stata completata con l'apporto dell'opposizione. Quindi, è stato accolto un emendamento dell'opposizione.

Alla prima e alla terza lettura della Camera si era inserito il comma 32, che, come abbiamo già detto anche durante la discussione sulle linee generali, prevede una depenalizzazione ed introduce una giustizia sostanziale nei confronti del cittadino.

Il comma in questione, così come introdotto nel corso dell'esame in Commissione condotto in questo ramo del Parlamento, prevedeva l'estinzione del reato in presenza di concessione edilizia in sanatoria, in presenza, quindi, di un titolo di edificazione che, richiesto successivamente alla realizzazione dell'opera (permesso di costruire in sanatoria), purtuttavia sia stato rilasciato dagli enti competenti assolti tutti i passaggi burocratici.

Dunque, laddove, pur nella condizione di poter edificare, si sia proceduto senza la previa autorizzazione, se quest'ultima successivamente interviene, si estingue il reato, anche nel caso di aree vincolate. Ricordo ai colleghi come si debba tenere

presente che nel nostro paese molti vincoli incombono sul territorio. In alcuni casi si tratta di vincoli posti giustamente, a protezione del valore del nostro territorio; in altri casi, vengono posti un po' superficialmente vincoli che sinceramente dovrebbero essere valutati caso per caso. Però, fermiamoci sul dato seguente; il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria deve essere comunque vagliato dal comune competente che o esercita la subdelega da parte della regione oppure deve chiedere il parere vincolante ai Beni ambientali della regione competente per territorio. In caso di aree vincolate — si tratti di vincolo paesaggistico, idrogeologico o di altro —, deve intervenire anche il parere favorevole da parte della soprintendenza ai beni ambientali.

Quindi, all'interno delle tante commissioni edilizie presenti nei nostri comuni, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria permette, evidentemente, a chi ha costruito nella fattispecie poc'anzi considerata — quando, potendo costruire, lo si sia fatto chiedendo solo successivamente il titolo autorizzativo — di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo pagando il doppio degli oneri. Questo stabiliva il comma 32 introdotto dalla Camera per la fattispecie in cui incorre chi poteva fare e ha fatto ma chiedendo solo successivamente l'autorizzazione. Accertato che poteva costruire, viene quindi rilasciato il titolo autorizzativo; in tale caso, sinceramente, sembra veramente superfluo e fuori luogo che il procedimento penale continui a sussistere. Sicché si prevedeva l'estinzione del reato laddove la fattispecie venisse riconosciuta in termini amministrativi in quanto il fatto non sussisteva più. Questo era il dato del comma 32 approvato dalla Camera. La modifica introdotta dal Senato — attraverso una specifica modalità di voto: il Governo ha posto la questione di fiducia su un maxiemendamento — rappresenta, rispetto al comma 32, una variazione sul tema o, meglio, un ampliamento. Da un lato, infatti, si introduce una maggiore rigidità, una maggiore forza, prevedendo un aggravio delle pene. Si distin-

guono i casi in cui penalmente si debba perseguire un determinato comportamento, aumentando la pena...

PRESIDENTE. Onorevole Paroli ...

ADRIANO PAROLI. Concludo, signor Presidente.

Quindi, una maggiore rigidità; dall'altra parte, però, si introduce una gradualità, in termini di date e di pesi, tale da permettere ancora l'estinzione del reato laddove esso non sembri configurarsi.

Per tali ragioni, ritengo che la gradualità e l'intenzione sottostante la modifica introdotta dal Senato siano assolutamente in linea con il comma 32 approvato dalla Camera...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Paroli.

ADRIANO PAROLI. ... e siano, altresì, assolutamente in linea anche con la Costituzione. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mereu. Ne ha facoltà.

ANTONIO MEREU. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare che ci meravigliamo della presentazione di questioni pregiudiziali che, ancora una volta, tentano di osteggiare l'iter del provvedimento, finalmente giunto ad una fase che ne permetterà la conclusione.

Noi riteniamo importante il provvedimento non solo per il Parlamento e per il Governo ma soprattutto per chi attende da tempo che il problema ambientale sia considerato in termini positivi. Ciò, nel senso che possa conoscere risvolti tali che trovino la giusta attenzione del personale interessato con conseguenti possibilità occupazionali all'interno della nostra società.

Quindi, ritengo che anche questo sia un modo (come d'altronde siamo ormai abituati a vedere, riguardo al provvedimento in esame) per far sì che, comunque, si possa sempre tergiversare ed allontanare una soluzione che noi, invece, giudichiamo indispensabile.

Infatti, quando nella questione pregiudiziale Vigni n. 1 si parla dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, presupposto per l'estinzione del reato, strettamente connesso con i contenuti dei piani paesistici la cui elaborazione è rimessa, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alle regioni, credo che, nell'affrontare il problema, si tratti concretamente di un modo per cercare di allontanare ulteriormente la soluzione, nell'interesse generale del paese.

Come possiamo, dunque, non essere contrari? Come possiamo far finta di non intravedere azioni che continuano ad essere di disturbo? Il problema del Governo e del Parlamento è varare leggi chiare, che consentano di agire, nel nostro territorio, con una trasparenza ed una semplificazione che fino ad oggi sono mancate. Ciò significa, pertanto, rispondere negativamente ad affermazioni tendenziose, che, come ho già ripetutamente affermato, a nulla servono, se non ad allontanare la soluzione della questione.

Nelle questioni pregiudiziali al nostro esame si parla, ancora una volta, della natura dei beni compromessi dall'illecito e si asserisce, altresì, che il provvedimento configura un'ulteriore violazione del dettato costituzionale, in quanto vanifica la particolare tutela prevista per i beni paesaggistico-ambientali, considerata — richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 151 del 1986 e n. 417 del 1995 — tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future. Mi sembra esagerato esprimere tali definizioni, ed ho l'impressione che, ancora una volta, si voglia compiere una forzatura inconcludente ed inconsistente.

Riteniamo di aver ormai sviscerato, in tutta la sua complessità, il problema trattato dal provvedimento in esame; al riguardo, vorrei ricordare che da ormai diverso tempo esso fa la *navette* tra Camera e Senato (questo è il terzo anno dalla sua presentazione). Credo, pertanto, che sia dovere della Camera dei deputati

respingere le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro*).

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di prendere posto, e comunque di non sostare nell'emiciclo, per favore!

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guido Dussin. Ne ha facoltà.

GUIDO DUSSIN. Signor Presidente, le questioni pregiudiziali presentate interessano una questione che è stata già ampiamente discussa e, soprattutto, risolta mediante provvedimenti quali, ad esempio, la legge n. 47 del 1985 in materia di condono edilizio.

Chi è stato amministratore locale sa benissimo che, in ordine alla citata legge, non sussistono assolutamente problemi di compatibilità con il comma 37 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, in quanto si tratta solamente di un provvedimento volto a limitare una fattispecie penale, poiché ci troviamo nell'ambito di una situazione sanzionatoria.

Infatti, se consideriamo il nostro paese, sarebbe inconcepibile un provvedimento che prevedesse una sanzione penale per tutte quelle situazioni che, in ambito urbanistico, richiedono una autorizzazione amministrativa, mentre nella fattispecie considerata ci troviamo solo ed esclusivamente di fronte ad una situazione sanzionatoria.

Il nostro provvedimento, infatti, al comma 37, prevede solo ed esclusivamente di considerare la non punibilità dal punto di vista penale. La normativa urbanistica già prevede la possibilità di edificare, ricorrendo tali fattispecie. Si tratta di sanzionare le situazioni in difformità, ad esempio dal punto di vista della fonometria o della scelta dei materiali, o altro, purché di lieve entità. Una questione pregiudiziale, a tal riguardo, sembra veramente eccessiva, come lo sono già stati gli atteggiamenti assunti, sino ad ora, sia alla Camera sia al Senato, quando si è dovuto procedere a porre la questione di fiducia da parte del Governo.

Noi siamo sempre stati dell'idea — e lo abbiamo ribadito in Commissione, più volte — che si tratta solo di un aspetto che dovrà considerare i beni ambientali. Nessun amministratore, nessun sindaco può permettersi di derogare, da questo punto di vista, in ambito autorizzativo e pertanto non potrà mai concedere un'autorizzazione finalizzata a sanare, da un punto di vista penale, tali aspetti, che sono di lieve entità. Abbiamo più volte ribadito, in Commissione, che qualora vi fossero problemi, gli enti preposti possono intervenire sul provvedimento. La questione pregiudiziale vuole considerare il nostro provvedimento un condono. Tale non è: il condono, infatti, è regolato da un altro provvedimento, ossia la legge n. 47 del 2004.

Sotto il profilo urbanistico non si riscontra alcuna incompatibilità, tant'è che il provvedimento che sarà adottato successivamente sarà deciso direttamente dal sindaco, per quanto attiene all'aspetto urbanistico, ma può essere direttamente la regione ad interdire un'opera, qualora si tratti di piani paesaggistici o di una programmazione più ampia.

Per quanto riguarda l'aspetto ambientale è chiaro che si trattano solo quelle situazioni in cui attualmente già si può costruire, in cui è già ammessa l'edificabilità. Ci troviamo in una situazione di normale gestione, all'interno di un territorio nazionale già denso di aree tutelate e protette.

Credo pertanto che porre una questione così mastodontica, quale una pregiudiziale di costituzionalità sul comma 37 del provvedimento, sia veramente eccessivo. Noi, ovviamente, siamo contrari a tale questione di pregiudizialità e lo manifesteremo con il nostro voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ghiglia. Ne ha facoltà.

AGOSTINO GHIGLIA. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro le questioni pregiudiziali, perché, a nostro avviso, si tenta di creare un problema più sulla terminologia che sulla sostanza. Si cerca di dividere, di « spezzettare » i con-

tenuti della delega ambientale, creando il caso su ciò che è semplicemente uno tra i commi novellati dagli emendamenti approvati al Senato. Nelle questioni pregiudiziali si dimentica, tuttavia, di elencare le modifiche introdotte dal Senato, che sono restrittive rispetto alla possibilità di compiere abusi sul territorio nazionale e non soltanto nelle zone vincolate.

Basti pensare, ad esempio, alla lettera c) del comma 36 dell'articolo 1, che prevede addirittura l'inasprimento della sanzione penale per alcune nuove fattispecie identificate come gravi violazioni. Mi riferisco, ad esempio, ai casi in cui i lavori siano stati eseguiti addirittura in assenza di una autorizzazione o abbiano riguardato immobili di notevole interesse pubblico disciplinati dalla legge. Inoltre, è previsto un inasprimento delle sanzioni penali qualora i lavori siano stati eseguiti su immobili o aree tutelati *ex lege*.

Nel comma 37, invece — come hanno già affermato i colleghi che mi hanno preceduto — si dispone semplicemente l'estinzione del reato per i lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa. Non si può sanzionare semplicemente questa dizione, se non si approfondiscono le condizioni che possono consentire l'eventuale — e rimarco: soltanto eventuale — estinzione del reato. Le condizioni sono due e sono estremamente restrittive, assolutamente vincolanti ed anche estremamente rigide.

Intanto, è possibile accedere alla disciplina estintiva del reato verificando la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, sia sotto il profilo delle tipologie edilizie sia sotto quello dei materiali utilizzati. Credo che già questa prima precisazione dia il segno del rigore e della rigidità con cui l'autorità preposta potrà valutare caso per caso l'eventuale non sanzionabilità sotto un profilo penale.

La seconda condizione, sempre con riferimento all'inasprimento delle sanzioni previste, concerne una doppia sanzione pecuniaria: innanzitutto, quella prevista dal codice dei beni culturali e del paesag-

gio, che può essere però maggiorata da un terzo alla metà. Anche in questo caso, il calcolo svolto dall'autorità deve basarsi su una perizia di stima, su quello che sarebbe il danno arrecato, coordinandolo con il profitto conseguito da chi ha commesso l'abuso; vi è una comparazione da parte dell'autorità amministrativa preposta alla tutela del paesaggio tra il danno arrecato ed il profitto: è una valutazione in merito alla maggiorazione conseguita.

Da questo punto di vista, riteniamo che siano infondate le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dal centrosinistra, in quanto riteniamo che la delega ambientale vada vista come un *corpus* unico. Essa non può essere spezzettata, perché vi sono norme che semplicemente vanno a regolarizzare e non a sanare una situazione già prevista dalla legge.

Invece, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, dei beni architettonici e paesaggistici la disciplina reca novelle decisamente di maggiore rigore, maggiore rigidità e maggiore legalità.

PRESIDENTE. Dovremmo passare ora alla votazione delle questioni pregiudiziali presentate.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,30).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 12,50.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame delle questioni pregiudiziali – A.C. 1798-D)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Vigni ed altri n. 1 e Boato ed altri n. 2.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente, stanno votando doppio!

PRESIDENTE. Colleghi, calma!

Quali sono le segnalazioni che mi fate *(Commenti dei deputati Innocenti e Ruzzante)*? La votazione è aperta, non è ancora chiusa, quindi state tranquilli.

Onorevole Sanza, mi faccia la cortesia. So che lei difficilmente sta seduto perché è un uomo di battaglia, ma in questo caso *(Commenti)*...

Dove ci sono problemi? Fatemi anche voi le segnalazioni!

PIERO RUZZANTE. Presidente, il quarto settore sopra l'onorevole Vito!

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, guardi me: non mi sembra, francamente, che ci siano doppi voti.

Colleghi, per cortesia, si sposti, in modo tale che non nascano equivoci...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	463
<i>Votanti</i>	462
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	232
<i>Hanno votato sì</i>	223
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

DONATO PIGLIONICA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO PIGLIONICA. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ci permettiamo di porre una questione che potremmo definire, anche questa, quasi pregiudiziale.

La Corte di giustizia, con una sentenza dell'11 novembre 2004, ha stabilito la incompatibilità dell'articolo 14 della legge n. 178 del 2002, che conteneva l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto. Secondo la Corte, l'articolo 14 presenta profili di illegittimità in relazione sia alle finalità, sia agli obiettivi prescritti da una direttiva della Comunità europea del 1975.

Al comma 29 dell'articolo unico della legge delega che ci apprestiamo a discutere e a votare, nel prevedere all'articolo 6 una lettera aggiuntiva, si individuano, come appartenenti alla categoria delle materie prime secondarie, i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero, nonché i rottami che costituiscono scarti di lavorazioni industriali, artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo.

Non voglio ricordare in questa sede le discussioni che accompagnarono l'approvazione dell'articolo 14 sopra richiamato. Noi sostenevamo già da allora che si trattava di una norma in conflitto con le direttive della Comunità europea e immediatamente, da parte della Commissione europea, fu avviata una procedura di infrazione. Approvando adesso la legge delega nella modalità con cui è stata presentata, vi è la particolarità che si tratta di una parte non modificata nel passaggio al Senato e, quindi, sostanzialmente sottratta alla discussione di questo ramo del Parlamento.

Il quesito, quindi, che ci permettiamo di porre sia al Governo sia alla Presidenza della Camera è innanzitutto se questa condizione si sia già verificata in altre occasioni, quali siano le possibilità procedurali di intervento in questa fase dell'iter legislativo e, infine, se è necessario un